

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

282/2021/R/RIF

**DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO
PERIODO REGOLATORIO (MTR-2)
- ORIENTAMENTI FINALI -**

Mercato di incidenza: ciclo dei rifiuti urbani

2 luglio 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.

Nel documento per la consultazione del 11 maggio 2020, 196/2021/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto.

Con il presente documento si sottopongono a consultazione alcuni meccanismi tariffari, attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e ad alcuni profili relativi alla definizione del set di documenti da predisporre per l'aggiornamento.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **19 luglio 2021**.*

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati

Corso di Porta Vittoria, 27- 20122 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione	6
2	Determinazione dei corrispettivi	8
	<i>Entrate tariffarie di riferimento</i>	8
	<i>Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</i>	12
	<i>Corrispettivi per l'utenza</i>	17
3	Costi riconosciuti	18
	<i>Costi operativi di gestione</i>	20
	<i>Costi comuni</i>	24
	<i>Costi d'uso del capitale</i>	26
	<i>Componenti a conguaglio</i>	33
4	Tariffe di accesso agli impianti di trattamento.....	36
	<i>Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi"</i>	40
	<i>Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento</i>	41
	<i>Effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui</i> <i>corrispondenti costi riconosciuti</i>	45
5	Valore di subentro	48
6	Contenuti minimi e modalità di aggiornamento del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani	50

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere – in un quadro di progressiva stabilità e certezza della regolazione del settore elaborata dall'Autorità – all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- 1.2 Con il documento per la consultazione 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, l'Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, preveda:
- la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - l'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);
 - l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione

delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020¹ (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; *iii*) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi.

- 1.3 Con il presente documento, alla luce dei contributi ricevuti con riferimento agli orientamenti iniziali, nel confermare l'impostazione generale già illustrata, si prospettano alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle *performance* gestionali e ambientali. Tra i primi, possono essere menzionati i seguenti: la definizione di un meccanismo perequativo che permetta un beneficio maggiore ai fruitori del servizio che siano attivi in contesti con soddisfacenti risultati in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l'introduzione di una regolazione di accesso agli impianti "minimi" che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi e la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe.
- 1.4 Tra i secondi si ricordano in particolare i seguenti: la determinazione di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di *sharing* riguardante i sistemi collettivi di *compliance* e la valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l'introduzione, nell'ambito del vincolo di crescita del ricavo relativo agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di un fattore che consideri le caratteristiche tecnologiche e ambientali, volto alla necessaria promozione di soluzioni sempre più innovative.
- 1.5 Si sottopongono, inoltre, a consultazione ulteriori aspetti attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, all'individuazione di parametri macroeconomici di riferimento, nonché taluni profili legati all'adeguamento del set di documenti relativi alla predisposizione tariffaria.

¹ Il decreto legislativo 116/2020 è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2 Determinazione dei corrispettivi

Entrate tariffarie di riferimento


2.1 In linea con quanto illustrato nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF, per ciascuna annualità $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ del secondo periodo regolatorio, l'Autorità intende confermare la seguente struttura generale delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum T_a$) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

dove:

- $\sum TV_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TF_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

2.2 Il *Box 1* sintetizza le componenti di costo per l'individuazione di $\sum TV_a$ e di $\sum TF_a$, come prospettate nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF.



2.3 Le osservazioni ricevute dai vari *stakeholder* hanno espresso condivisione in ordine all'impostazione presentata dall'Autorità, sottolineando l'importanza di

mantenere continuità con i criteri generali adottati nel precedente metodo tariffario, contribuendo così a conferire stabilità al settore dei rifiuti.

- 2.4 Al contempo, sono stati rappresentati taluni elementi di potenziale criticità legati all'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 (in particolare in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico²), alla luce dei quali configurare opportuni meccanismi correttivi.
- 2.5 In particolare, in fase di prima applicazione delle richiamate previsioni normative e nelle more dell'acquisizione di dati utili a valutarne l'impatto, l'Autorità - tenuto conto delle esigenze di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni - è orientata a ricomprendere tra le entrate tariffarie relative a ciascuna annualità $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ le componenti di costo $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, destinate alla copertura degli oneri ulteriori (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l'anno di riferimento) riconducibili:
- a eventuali incrementi della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani” (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale. I connessi oneri attesi potranno essere quantificati dall'Ente territorialmente competente (di seguito anche: ETC) nell'ambito della voce di costo variabile $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e della voce di costo fisso $CO_{116,TF,a}^{exp}$;
 - alla necessità di far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime – avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani

² Nello specifico, per quanto qui di interesse, con il decreto legislativo 116/2020:

- è stata confermata la natura di “rifiuti urbani” dei rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze domestiche;
- si è inciso sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di “urbani” (non più attribuita in virtù di un'assimilazione disciplinata dai Comuni, ma derivante dalle caratteristiche del rifiuto, e più precisamente dalla loro natura e composizione e dalla attività di provenienza);
- è stato previsto che “*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi*” e che “*le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*”.

previa dimostrazione di averli avviati al recupero – facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio. I connessi oneri attesi, principalmente relativi al mantenimento di una capacità di gestione di riserva, potranno essere quantificati dall’Ente territorialmente competente nell’ambito della voce di costo fisso $CO_{116,TF,a}^{exp}$.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condivide l’orientamento di integrare la definizione delle entrate tariffarie di riferimento prospettata nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF con la previsione delle componenti di costo $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, destinate alla copertura degli oneri ulteriori (rispetto ai valori di costo computabili ex post per l’anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico)? Motivare la risposta.*
- Q2.** *Si riterrebbe preferibile che le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$, oltre che ad essere destinate alla copertura degli eventuali oneri ulteriori attesi (a garanzia della sostenibilità finanziaria della gestione), potessero anche essere quantificate per anticipare gli effetti di una eventuale riduzione degli oneri conseguente alle menzionate novità recate dal decreto legislativo 116/2020 (in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata all’utenza)? Motivare la risposta.*

2.6 Tra le novità recate dal citato decreto legislativo 116/2020 che assumono rilievo in questa sede, si evidenziano poi le modifiche apportate all'articolo 222 "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del decreto legislativo 152/2006, esplicitando che "la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (...) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)", disponendo al contempo che "i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)".

2.7 Al riguardo l’Autorità intende:

- avviare – contestualmente all’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – uno specifico procedimento per la determinazione dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di

cernita o di altre operazioni preliminari, nell'ambito del quale acquisire anche le informazioni e il *set* di dati idonei allo svolgimento delle necessarie analisi quantitative;

- nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente alinea, confermare il mantenimento dei fattori di *sharing* (intesi come fattori di ripartizione dei benefici tra gestori e utenti) – già introdotti nel primo periodo regolatorio – in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'*output* recuperato, prevedendo (in linea con quanto anticipato nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF e condiviso dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione) che gli stessi siano determinati dall'Ente territorialmente competente in modo da rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei.

2.8 Con specifico riguardo al fattore di *sharing* dei proventi, b_a , l'Autorità è orientata a prevedere che il medesimo, per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, sia valorizzabile dall'ETC (in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei) nell'ambito di un intervallo di valori individuato in continuità con quello definito nel MTR, ossia:

	INTERVALLO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
b_a	[0.3,0.6]

2.9 Relativamente al parametro ω_a , per la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, l'Autorità intende prevedere che il medesimo sia determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Autorità è orientata a prevedere, che l'ETC possa valorizzare $\gamma_{1,a}$:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata (che può essere considerata una *proxy* della qualità della raccolta differenziata effettuata dall'operatore medesimo) e

della frazione effettivamente avviata a recupero. L’Autorità è orientata a prevedere che l’ETC possa valorizzare $\gamma_{2,a}$:

- nell’ambito dell’intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell’ambito dell’intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

2.10 Pertanto, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto 2.9, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Spunti per la consultazione

Q3. *Si condivide l’orientamento di prevedere che il fattore di sharing b_a sia valorizzabile dall’ETC nell’ambito di un intervallo di valori individuato in continuità con quello definito nel MTR? Qualora si ritenesse più opportuno esplicitare ulteriori criteri ai fini della quantificazione di b_a in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei, quali parametri di riferimento si ritiene di poter suggerire oltre a quelli prospettati per la determinazione di ω_a e del coefficiente di recupero di produttività X_a ? Motivare la risposta.*

Q4. *Si condivide l’orientamento prospettato con riferimento alle modalità di quantificazione del parametro ω_a , in funzione dei coefficienti γ_1 e γ_2 , rispettivamente legati al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e all’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo misurata in termini di percentuale di frazione estranea nelle raccolte differenziate? Motivare la risposta.*

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

2.11 I soggetti intervenuti nella consultazione hanno, in generale, espresso condivisione rispetto alla proposta di conferma, nel MTR-2, della previsione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, sottolineando al contempo l’opportunità di favorire la determinazione dei relativi parametri secondo criteri oggettivi, nonché la necessità di coordinare la previsione del limite con la proposta di pianificazione economico-finanziaria su un orizzonte pluriennale, elaborata con la finalità di garantire il recupero graduale (in un’ottica di sostenibilità della tariffa) dei costi efficienti sostenuti dal gestore.

2.12 Con riferimento all’integrazione tra le regole relative al limite annuale e quelle sul piano economico finanziario (di seguito anche PEF) pluriennale, l’Autorità è orientata a prevedere che l’eventuale importo validato dall’Ente territorialmente competente ed eccedente il limite medesimo, qualora necessario al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, nonché al perseguimento degli specifici

obiettivi programmati, possa essere incluso nell'ambito del piano pluriennale e riconosciuto nel quadriennio, nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

- 2.13 Con riferimento ai parametri che determinano la misura del limite, in linea generale, i rispondenti alla consultazione hanno accolto positivamente gli orientamenti relativi alla conferma dei coefficienti che determinano il limite, con particolare riferimento a QL_a – per cui l'Autorità ha proposto un intervallo di valori più ampio rispetto a quello fissato per il primo periodo regolatorio – e PG_a , che determinano il posizionamento in uno dei quattro schemi dalla matrice di cui al comma 4.4 dell'attuale MTR.
- 2.14 Alla luce di quanto appena riportato e in continuità con i criteri di cui al MTR definiti per il primo periodo regolatorio, l'Autorità, è orientata a prevedere che il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ rispetti il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, che verrà valorizzato nell'ambito di un successivo provvedimento;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, sulla base di quanto illustrato al successivo punto 2.16;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, determinato dall'Ente territorialmente competente, che può assumere un valore compreso fra 0% e 4% secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore compreso tra 0% e 3% nei limiti di quanto indicato nella tabella che segue; il coefficiente PG_a , anche in considerazione delle risultanze della consultazione, potrà essere valorizzato tenendo conto di eventuali obiettivi specifici di miglioramento e di diffusione delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi.

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>

- 2.15 Con riferimento alle modalità di determinazione del coefficiente X_a , alcuni partecipanti alla consultazione hanno evidenziato i possibili limiti dell'utilizzo di un *Benchmark* di riferimento associato ai fabbisogni standard, non ritenendolo del tutto rappresentativo del grado effettivo di efficienza raggiunto dalle gestioni, in particolare sottolineando che l'erogazione di servizi di qualità elevata, effettuata con tecnologie o modalità organizzative più efficaci per il conseguimento degli obiettivi della *Circular Economy*, possa risultare più costosa rispetto al *Benchmark*.
- 2.16 Pertanto, l'Autorità intende prevedere che la determinazione del coefficiente X_a sia effettuata dall'Ente territorialmente competente, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:
- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento - quest'ultimo riconducibile al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, e al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ - nell'ambito degli intervalli riportati al punto 2.9 - da cui

deriva che:

$$(1 + \gamma_a) \leq 0.5;$$

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli riportati al punto 2.9 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) > 0.5;$$

$$\text{dove: } \gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$$

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a$) \leq 0.5	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% \leq X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a$) $>$ 0.5	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a < 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

2.17 Ai fini della determinazione del parametro ρ_a l’Autorità è altresì orientata a prevedere, con riferimento agli anni $a = \{2022, 2023, 2024 \text{ e } 2025\}$ la facoltà, per gli Enti territorialmente competenti, di valorizzare un coefficiente $C116_a$, al fine di tener conto degli oneri ulteriori di natura previsionale (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l’anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche. Tale coefficiente può essere valorizzato nell’intervallo di valori compreso tra 0% e 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al punto 2.14, fatta salva la facoltà illustrata al punto 2.18.

2.18 In continuità con le misure già adottate con il MTR, l’Autorità è orientata a confermare la possibilità, ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità, ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al punto 2.14, di presentare all’Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto

dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;

- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi nella qualità delle prestazioni, anche in relazione alle emanande disposizioni regolatorie in materia di qualità.

2.19 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario tali da esporre la gestione al rischio di *default* e da compromettere la continuità nell'erogazione del servizio, oltre quanto stabilito al punto precedente, il medesimo Ente presenta all'Autorità la relazione per il superamento del limite di crescita alle entrate tariffarie corredata dal piano economico finanziario pluriennale aggiornato e rivisto per prevedere l'allocazione temporale dei conguagli e dei costi efficienti sostenuti dal gestore e declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

2.20 Infine, con riferimento al valore delle entrate tariffarie di ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ e del valore relativo all'anno $a-1$, in base al quale valutare il rispetto del limite annuale di crescita, l'Autorità – in considerazione delle risultanze emerse nel primo periodo regolatorio e, ferme restando le necessità di verifica sui costi riconosciuti attribuiti al gestore, al fine di garantire maggiore coerenza tra il valore delle entrate tariffarie oggetto di approvazione da parte dell'Autorità e l'importo effettivamente articolato agli utenti – è orientata a prevedere che tale valore sia determinato al netto delle eventuali detrazioni legate al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie e di eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Spunti per la consultazione

Q5. *Si concorda con l'intervallo di riferimento proposto per la valorizzazione del coefficiente X_a determinato tenendo congiuntamente conto del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, nonché della qualità ambientale delle prestazioni? Motivare la risposta.*

Q6. *Si concorda con la proposta di permettere la valorizzazione del coefficiente $C116_a$ al fine di tener conto degli oneri ulteriori di natura previsionale riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020? Motivare la risposta.*

Q7. *Si concorda con la proposta di prendere come riferimento per la valutazione del rispetto del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie il valore al netto delle detrazioni legate al contributo MIUR, degli esiti della lotta all'evasione, di misure sanzionatorie e delle eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente? Motivare la risposta.*

Corrispettivi per l'utenza

- 2.21 In continuità con l'impostazione seguita nel primo periodo regolatorio, l'Autorità ritiene opportuno sviluppare una metodologia che, attraverso la definizione delle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso, e a valle dei criteri di attribuzione tra utenze domestiche e non domestiche permetta di poter determinare l'articolazione dei corrispettivi - in ciascuna delle annualità $a = \{2022, 2023\}$, o comunque "fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità"³ - in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato d.P.R. 158/1999.
- 2.22 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, l'Autorità è orientata a confermare che la nuova metodologia trovi applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.
- 2.23 Peraltro, per effetto delle novità normative recate dal decreto legislativo 116/2020 – che ha introdotto, come sopra anticipato, la possibilità per "le utenze non domestiche" di "conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" – le citate utenze non domestiche "sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti". L'Autorità si riserva di tener conto degli effetti conseguenti alla fase di prima applicazione della norma in parola nell'ambito dei lavori per la definizione dei criteri per l'articolazione dei corrispettivi all'utenza, con contestuale revisione delle previsioni riferite alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato d.P.R. 158/1999.
- 2.24 Si ritiene opportuno, infine, confermare l'impostazione - adottata nel MTR, in un'ottica di trasparenza - di rimettere alla valutazione degli Enti territorialmente competenti, gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (ove il recupero delle medesime fosse stato previsto nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente all'adozione della regolazione tariffaria varata dall'Autorità), dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi.

³ Cfr. comma 652, articolo 1, della legge 147/2013, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019.

Spunti per la consultazione

Q8. *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento ai corrispettivi applicati all'utenza? Motivare la risposta.*

3 Costi riconosciuti

- 3.1 In continuità con i criteri di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF introdotti al primo periodo regolatorio, l'Autorità è orientata a prevedere che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte, anche richiedendo che, nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti siano comunque rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
- 3.2 Alla luce di quanto prospettato nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF con l'obiettivo di potenziare la capacità di programmazione economico-finanziaria del settore (v. *Box 2*) e del generale consenso riscontrato con riferimento alla proposta di definire un orizzonte di programmazione quadriennale, pari alla durata del periodo regolatorio 2022-2025 (fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe), si intende prevedere che (salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali) i costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato siano determinati:
- per l'anno 2022, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 2020 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile. In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*).

Box 2 – Durata del secondo periodo regolatorio prospettata nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF

L'Autorità è, in particolare, orientata a prevedere:

- una durata quadriennale (2022-2025) - salvo i previsti aggiornamenti - per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, come risultanti dal piano economico finanziario (di seguito anche PEF) redatto da ciascun gestore ed approvato dal pertinente Ente territorialmente competente a seguito della validazione dei dati impiegati;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

- una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

3.3 I costi riconosciuti:

- comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:
 - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;
 - B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
 - B13 - Altri accantonamenti;
 - B14 - Oneri diversi di gestione.
- sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:
 - i costi attribuibili alle attività capitalizzate;
 - le poste rettificative, intese – in continuità con quanto già previsto nel MTR – come la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo: *i*) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie; *ii*) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; *iii*) le svalutazioni delle immobilizzazioni; *iv*) gli oneri straordinari; *v*) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; *vi*) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente; *vii*) i costi connessi all'erogazione di liberalità; *viii*) i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; *ix*) le spese di rappresentanza;
 - i costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante*;
 - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità)

delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dall’Autorità, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell’ambito delle componenti a conguaglio.

- 3.4 L’Autorità, in un’ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, intende confermare la riclassificazione dei costi di cui al precedente punto 3.3 nelle seguenti componenti:
- costi operativi, che comprendono costi operativi di gestione (CG_a) e costi comuni (CC_a);
 - costi d’uso del capitale (CK_a), per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acc_a).
- 3.5 Ai fini dell’aggiornamento dei costi di cui precedente paragrafo 3.3, si conferma il riferimento al tasso di inflazione relativo all’anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell’anno successivo. Detto valore verrà pubblicato con provvedimento successivo a quello di adozione del MTR-2.
- 3.6 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2022 saranno calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell’ottobre 2021 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell’anno 2021. Il deflatore per l’anno 2022 sarà pertanto pubblicato con specifico provvedimento in tempi utili per la predisposizione dei PEF per l’anno 2022.
- 3.7 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2023, 2024 e 2025 verranno pubblicati con successivi provvedimenti.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l’elenco delle voci a decurtazione delle poste di bilancio di natura ricorrente individuato dall’Autorità ai fini del calcolo dei costi efficienti da ammettere a riconoscimento? Motivare la risposta.*

Costi operativi di gestione

- 3.8 L’Autorità intende prevedere che in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CG_a siano definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

- 3.9 La componente CSL_a è relativa ai costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio, ossia l’insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali. Anche tenuto conto delle osservazioni presentate - nella prima fase di consultazione – da taluni soggetti (in particolare in considerazione della possibilità per le utenze non domestiche di “conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani avviati al recupero”, con contestuale esclusione delle medesime “dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”, ai sensi del già citato decreto legislativo 116/2020), l’Autorità è orientata a ricomprendere nella voce di costo in parola (quale componente della parte fissa delle entrate tariffarie) anche gli oneri (enucleati, nel precedente periodo regolatorio, tra i costi variabili) afferenti ai seguenti servizi ambientali di natura prevalentemente “indivisibile”:

- raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali).

3.10 La componente CRT_a rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l’insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

3.11 La componente CTS_a (come definita al successivo punto 4.25, lett. a)) è riferita ai costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;

- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.
- 3.12 La componente CRD_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
 - lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
 - raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.
- 3.13 La componente CTR_a (come definita al successivo punto 4.25, lett. b)) è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:
- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
 - recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
 - conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
 - commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
- 3.14 Le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, sono quelle voci che l'Autorità è orientata ad introdurre a copertura degli oneri ulteriori (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), secondo quanto prospettato al precedente punto 2.5.

- 3.15 Le voci $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ sono le componenti, di natura previsionale, che l’Autorità – come già prospettato nel documento per consultazione 196/2021/R/RIF – intende prevedere per la copertura di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità secondo gli orientamenti illustrati nel documento 72/2021/R/RIF.
- 3.16 I costi operativi incentivanti, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, sono le componenti, di natura previsionale, destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi⁴ attesi relativi al conseguimento di *target* connessi:
- alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, in linea con quanto indicato nel documento per consultazione 196/2021/R/RIF;
 - all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, alla luce di quanto proposto da molti dei rispondenti alla consultazione che ritengono preferibile esplicitare gli oneri connessi a tali attività nell’ambito della componente COI_a^{exp} in ragione della natura incentivante degli stessi.
- 3.17 In continuità con l’approccio seguito nel MTR con riferimento ai costi operativi incentivanti, l’operatore si assume il rischio di conseguire l’obiettivo a risorse definite *ex ante* ed è tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, sarà previsto, nell’anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell’utenza) dell’eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L’entità del recupero di cui al precedente periodo sarà proporzionale alla distanza tra l’obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.
- 3.18 Tenuto conto della natura incentivante della componenti COI_a^{exp} e in considerazione delle tempistiche previste per la conclusione del processo di consultazione per la regolazione della qualità contrattuale, l’Autorità è orientata a valutare specifici meccanismi premiali e le modalità di finanziamento dei meccanismi prospettati dal documento per la consultazione 72/2021/R/RIF,

⁴ Secondo quanto già previsto nel MTR, tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza.

nell'ambito del provvedimento recante i criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie MTR-2.

Spunti per la consultazione

- Q10.** *Si condividono gli elementi richiamati in ordine alla composizione dei costi operativi di gestione, CG_a ? Motivare la risposta.*
- Q11.** *In particolare, si ritiene condivisibile l'orientamento di riclassificare nella componente CSL_a gli oneri afferenti alla "raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, e degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale", nonché alla "raccolta dei rifiuti vegetali" (oneri originariamente ricompresi, sulla base dei criteri recati dal MTR, rispettivamente nelle componenti di costo variabile CRT_a e CRD_a), per tener conto della natura di servizio "indivisibile" delle citate attività e dei possibili effetti delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020? Motivare la risposta.*
- Q12.** *Con riferimento alle singole voci di costo per le quali si conferma l'impostazione seguita per il primo periodo regolatorio, si ritiene di poter segnalare profili di potenziale criticità anche alla luce di quanto emerso in fase di prima implementazione della metodologia varata dall'Autorità? Motivare la risposta.*
- Q13.** *L'introduzione delle prospettate componenti di costo di natura previsionale si ritengono efficaci ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e degli opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e al sostegno di iniziative di rafforzamento gestionale? Motivare la risposta.*

Costi comuni

- 3.19 In continuità con i criteri di cui al MTR definiti per il primo periodo regolatorio, l'Autorità, in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, intende prevedere che i costi operativi comuni CC_a siano pari a:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

dove:

- $CARC_a$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*;
 - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - promozione di campagne ambientali di cui al punto 3.20;
 - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al citato punto 3.20;

- CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
- CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
- $CO_{AL,a}$ include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

3.20 L'Autorità è orientata a confermare l'inclusione, nei costi operativi riconosciuti, degli eventuali ulteriori oneri sostenuti:

- a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
- b) per misure di prevenzione - peraltro coerenti con quelle che dovranno essere contenute nel "*Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*" (come disciplinato dal decreto legislativo 116/2020, che ha modificato l'articolo 180 del decreto legislativo 152/2006) - prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

3.21 L'Ente territorialmente competente potrà includere tra i costi operativi comuni in parola eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

Spunti per la consultazione

- Q14.** *Si condividono gli elementi richiamati in ordine alla composizione dei costi comuni, CC_a ? Quali ulteriori elementi si ritiene utile segnalare ai fini della definizione degli stessi per il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.*
- Q15.** *In alternativa alla proposta sopra illustrata con riferimento ai costi per la promozione di campagne ambientali e ai costi di prevenzione della produzione di rifiuti urbani, si riterrebbe più efficace prevedere una specifica componente dedicata, cui collegare un apposito meccanismo che favorisca lo sviluppo delle attività in parola? Quali accorgimenti di natura incentivante si ritiene di poter proporre al riguardo? Motivare la risposta.*

Costi d'uso del capitale

- 3.22 L'Autorità, in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, intende confermare la struttura generale dei costi d'uso del capitale CK_a , pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

Remunerazione del capitale

- 3.23 L'Autorità intende confermare per ciascun anno $a = \{2022, 2025\}$, la formula per il calcolo della remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (R_a) calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato, di cui ai successivi paragrafi;
 - CIN_a è il capitale investito netto, di cui al punto 3.28.
- 3.24 Riguardo alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio, l'Autorità intende confermare il criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (*Weighted Average Cost of Capital*, $WACC$), che tiene in considerazione la natura composita del servizio

del ciclo integrato dei rifiuti e la forte eterogeneità della struttura finanziaria dei soggetti gestori, aggiornando i parametri di base che concorrono alla sua determinazione.

- 3.25 I parametri di base per il calcolo del WACC saranno determinati in esito al procedimento avviato con deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM valutando comunque l'adozione di modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge.
- 3.26 Per quanto attiene ai parametri specifici di settore l'Autorità intende prevedere un livello differenziato di rischiosità tra le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e le attività di recupero e smaltimento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi". In particolare, in ragione delle marcate caratteristiche *capital intensive* di queste ultime, si ipotizza un intervallo di valori del coefficiente *βasset*, compreso tra 0,45 e 0,50. L'Autorità intende inoltre confermare sia per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani che per le attività di recupero e smaltimento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", il livello di *gearing* adottato nel primo periodo di regolazione pari a 0,5.
- 3.27 In linea generale, l'Autorità è orientata a confermare quanto già previsto per il primo periodo regolatorio, ovvero l'applicazione agli investimenti realizzati a partire dall'anno 2017, di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti (*a-2*) e l'anno di riconoscimento tariffario (*a*).
- 3.28 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CIN_a , per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è definito in continuità con il precedente periodo regolatorio dalla seguente condizione:

$$CIN_a = \text{Max}\{(IMN_a + CCN_a - PR_a); 0\}$$

dove:

- IMN_a sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo quanto previsto nel MTR;
- CCN_a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al paragrafo 3.29;
- PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno (*a-2*); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

- 3.29 L’Autorità è orientata a confermare il calcolo parametrico del capitale circolante netto CCN_a , in considerazione dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti commerciali secondo la seguente formula:

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{a-2}^{B6,B7} \right) \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{a-2}$, è l’importo della voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dal bilancio dell’anno $(a-2)$ del gestore;
- $Costi_{a-2}^{B6,B7}$, è la somma dell’importo delle voci B6) “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e B7) “Costi per servizi”, relativi alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell’anno $(a-2)$ del gestore;
- I^t è il tasso di inflazione dell’anno t di cui al punto 3.5.

Spunti per la consultazione

Q16. *Si condividono i valori assunti quali tempi di incasso e di pagamento nel calcolo del capitale circolante netto? Motivare la risposta.*

- 3.30 L’Autorità intende confermare il riconoscimento della remunerazione ($R_{LIC,a}$) delle immobilizzazioni in corso, LIC_a , al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni, calcolata sulla base di un saggio reale di remunerazione $S_{LIC,a}$ con valore decrescente nei 4 anni. La soglia massima del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ sarà calcolata in analogia a quanto previsto nei punti da 3.24 a 3.26 assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4, mentre la soglia minima, prevista per il 4° anno, sarà pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real} .
- 3.31 Si intende confermare che i lavori in corso con saldi invariati da più di 4 anni, esclusi dall’immediata remunerazione in tariffa, saranno ammessi, alla loro entrata in esercizio, alla capitalizzazione dei relativi interessi passivi in corso d’opera.

Ammortamento delle immobilizzazioni

- 3.32 L’Autorità è orientata a confermare la vigente metodologia di calcolo degli ammortamenti, pertanto in ciascun anno $a = \{2022,2023,2024,2025\}$, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

dove:

- VU_c rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti c come indicata nelle tabelle di cui ai successivi punti 3.33 e 3.34;
- $CI_{c,t}$ è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a , definito ai precedenti punti 3.6 e 3.7;
- $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$ riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t .

3.33 Per ciascun anno t fino all'anno 2021, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni ($VU_{c,t}$) è posta pari a quella prevista nel MTR, come rappresentato nella seguente tabella:

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5
	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compactatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Discariche	Impianti di pretrattamento	Come da comma 13.3 del MTR
	Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica	
	Impianti di raccolta e trattamento percolato	
	Impianti raccolta e trattamento biogas	
	Pozzi monitoraggio falda	20
	Impianti di cogenerazione	15
	Macchine operatrici (pale meccaniche, compactatori, ecc.)	15
Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15	

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
Inceneritori	Impianti di pretrattamento	12
	Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)	25
	Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)	15
	Turbina/alimentatore	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)	15
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	Unità di pretrattamento	12
	Unità di compostaggio	20
	Unità digestione anaerobica	20
	Impianto di raccolta e trattamento biogas	25
	Impianto di raccolta e trattamento percolato	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)	15

3.34 Alla luce delle risultanze emerse nel corso del primo periodo regolatorio, in particolare in considerazione della riduzione della vita utile di alcuni cespiti, individuata dai gestori con riferimento ad altre categorie in quanto non puntualmente individuata dal MTR, l'Autorità è orientata ad integrare, in un'ottica di tutela dell'utenza e di sostenibilità della tariffa, le categorie di cespiti previste nel MTR, proponendo per alcuni l'incremento, a partire dall'anno $t = 2022$, delle relative vite utili regolate come sintetizzate nella tabella che segue.

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8-10
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8-10
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5-8
	Bidoni carrellati	12-14
	Impianti di pretrattamento	12
	Stazioni ecologiche	20
	Piazzole porta cassonetti	15-20
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compactatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Discariche	Impianti di pretrattamento	Come da comma 13.3 del MTR
	Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica	

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
	Impianti di raccolta e trattamento percolato	
	Impianti raccolta e trattamento biogas	
	Pozzi monitoraggio falda	
	Impianti di cogenerazione	20
	Macchine operatrici (pale meccaniche, compattatori, ecc.)	15
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Inceneritori	Impianti di pretrattamento	12
	Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)	25
	Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)	15
	Turbina/alimentatore	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)	15
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	Unità di pretrattamento	12
	Unità di compostaggio	20
	Unità digestione anaerobica	20
	Impianto di raccolta e trattamento biogas	25
	Impianto di raccolta e trattamento percolato	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)	15

3.35 L'Autorità è altresì orientata a confermare le medesime categorie e le vite utili regolatorie dei cespiti comuni individuate dal MTR e rappresentate nella tabella sottostante.

Categorie di cespiti comuni	Vita Utile Regulatoria
Terreni	-
Fabbricati	40
Sistemi informativi	5
Immobilizzazioni immateriali	7
Altre immobilizzazioni materiali	7
Telecontrollo	8
Automezzi e Autoveicoli	5

3.36 Ai fini della valutazione della vita utile dei cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti nelle tabelle che precedono, la medesima viene individuata, secondo un criterio di prudenza, tra quelle associate al tipo di immobilizzazione che risulti più affine per natura o per vita utile.

3.37 L'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, definire una vita utile regulatoria delle infrastrutture di smaltimento, con particolare riferimento alla categoria discarica, legata alla capacità residua e alle

migliori stime disponibili in ordine all'esaurimento della medesima.

- 3.38 L'Autorità alla luce delle evidenze emerse nel corso delle approvazioni relative ai PEF 2020, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, è altresì orientata a consentire all'Ente territorialmente competente di prevedere, su proposta del gestore, la riduzione della vita utile regolatoria degli impianti qualora vi siano vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione che ne determinino la chiusura anticipata.
- 3.39 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.

Spunti per la consultazione

- Q17.** *Si ritengono condivisibili le categorie di cespiti e le relative vite utili regolatorie individuate dall'Autorità? Rispetto agli intervalli proposti, quali valori di vita utile sono considerati più adeguati per le specifiche categorie di cespiti? Motivare la risposta.*
- Q18.** *Si ritiene condivisibile, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, l'ipotesi di consentire all'Ente territorialmente competente di prevedere la riduzione della vita utile regolatoria nel caso in cui vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione prevedano una chiusura anticipata dell'impianto? Motivare la risposta.*

Accantonamenti ammessi a riconoscimento tariffario

- 3.40 L'Autorità, con specifico riferimento alla componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, in continuità con il primo periodo regolatorio, è orientata a confermare una valorizzazione differenziata di tale componente prevedendo che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Spunti per la consultazione

- Q19.** *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento agli accantonamenti ammessi a riconoscimento tariffario? Motivare la risposta.*
- Q20.** *Al fine di favorire un percorso di gradualità nel passaggio al regime di tariffa corrispettiva, quali soluzioni si ritiene possano essere valutate? In particolare, può essere utile un riconoscimento graduale, in riduzione, della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, che preveda una costante diminuzione dell'onere inizialmente associato alle realtà in regime di TARI tributo, fino al raggiungimento della soglia inferiore, in un arco di tempo predefinito, corrispondente a quello applicabile in caso di tariffa corrispettiva? Motivare la risposta.*

Componenti a conguaglio

- 3.41 Come anticipato, nella prima fase del processo di consultazione sia le associazioni rappresentative degli operatori e degli Enti territorialmente competenti, sia le associazioni dei consumatori hanno espresso apprezzamento in merito alla proposta di un orizzonte quadriennale di riferimento per lo sviluppo del PEF, ritenendola idonea a valorizzare il ruolo della pianificazione dei soggetti competenti e a favorire il recupero dei costi efficienti della gestione, attenuandone l'impatto sull'utenza. In considerazione di ciò, l'Autorità è orientata a confermare la possibilità – già prospettata nel documento 196/2021/R/RIF – di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio (anche introducendo l'ulteriore possibilità di prevedere le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025), in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.
- 3.42 Tenuto conto delle scelte in ordine all'entità del riconoscimento, in ciascuna annualità del secondo periodo regolatorio, degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, si intende includere tra le entrate tariffarie di ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ le seguenti componenti di conguaglio:
- i. $RC_{tot\ TV,a}$, ossia la componente di conguaglio relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, che può comprendere:
 - a) una quota del recupero delle mancate entrate tariffarie residue ($RC_{ND\ TV}$) relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
 - b) limitatamente alle annualità $a = \{2022, 2023\}$, una quota ($RC_{U\ TV,a}$) per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107

comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- c) una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- d) limitatamente alle annualità $a = \{2022, 2023\}$, il recupero dell'eventuale scostamento tra:
 - la componente COS_{TV}^{exp} , quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
 - la componente COV_{TV}^{exp} , quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19;
- e) il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
- f) limitatamente alle annualità $a = \{2024, 2025\}$, il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- g) limitatamente alle annualità $a = \{2024, 2025\}$, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte

dal decreto legislativo 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche);

- h) limitatamente alle annualità $a = \{2024, 2025\}$, il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate al successivo punto 4.28 - della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno $(a-2)$ conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$;
- ii. $RCtot_{TF,a}$, ossia la componente di conguaglio relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, che può comprendere:
- a) limitatamente alle annualità $a = \{2022, 2023\}$, una quota ($RCU_{TF,a}$) per il recupero della parte residua della differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
 - b) una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
 - c) limitatamente alle annualità $a = \{2022, 2023\}$, recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COV_{TF}^{exp} , quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021, e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19;
 - d) il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
 - e) limitatamente alle annualità $a = \{2024, 2025\}$, il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;

- f) limitatamente alle annualità $a = \{2024, 2025\}$, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TF}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

- 3.43 Molti dei soggetti rispondenti alla consultazione di cui al documento 196/2021/R/RIF (sia in rappresentanza degli operatori che degli enti locali) hanno evidenziato l'opportunità di ricomprendere, tra i conguagli, anche componenti che tengano conto dell'effettivo *“fatturato derivante dall'applicazione della TARI, in regime di tributo o di corrispettivo, la cui variabilità [rispetto alle attese e conseguente, a titolo semplificativo, a variazioni della base imponibile o a variazioni della quantità di rifiuto in regime di tariffa puntuale] potrebbe pregiudicare l'obiettivo di integrale copertura dei costi efficienti del servizio”*. Alla luce dei contributi ricevuti, l'Autorità è pertanto orientata a ricomprendere tra le componenti $RC_{tot\ TV,a}$ e $RC_{tot\ TF,a}$ anche le voci per il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie (variabili e fisse) approvate per l'anno $(a-2)$ e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità.

Spunti per la consultazione

- Q21.** *Si condividono gli elementi richiamati in ordine alla composizione delle componenti a conguaglio, $RC_{tot\ TV,a}$ e $RC_{tot\ TF,a}$? Motivare la risposta.*
- Q22.** *In particolare, si condivide l'orientamento di ricomprendere tra le componenti $RC_{tot\ TV,a}$ e $RC_{tot\ TF,a}$ anche le voci per il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie (variabili e fisse) approvate per l'anno $(a-2)$ e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità? Motivare la risposta.*

4 Tariffe di accesso agli impianti di trattamento

- 4.1 Con l'espressa finalità di *“garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale”*, assicurare *“adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse”*, *“garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”*, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità, tra le altre, le seguenti funzioni:

- “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g));
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h)).

4.2 Nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF, l’Autorità ha prospettato di adottare – in sede di esercizio delle richiamate competenze assegnate in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento – strumenti di regolazione modulati in ragione delle seguenti determinanti:

- *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:
 - a) il caso di “*Gestore integrato*”, identificato – tenuto conto delle definizioni rinvenibili nella normativa vigente – nell’operatore che svolge “*il complesso delle attività, (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*”⁵ cui sono affidate “*la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi [in cui la gestione ed erogazione del servizio ricomprenda le attività di gestione e realizzazione degli impianti], smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani*”⁶. Al riguardo, in considerazione dell’esigenza di una più puntuale individuazione del “*Gestore integrato*” emersa in fase di prima consultazione, si ritiene opportuno precisare che l’Autorità intende identificare l’operatore integrato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) abbia proceduto a stratificare i propri impianti di trattamento nell’ambito delle predisposizioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio;
 - b) il caso di “*Gestore non integrato*”, in cui assumono evidenza le caratteristiche dell’impianto considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell’ambito della “*gerarchia*” nel rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti⁷;
- ove si sia in presenza di una gestione non integrata (caso *sub b*), valutazione del livello di efficacia dell’eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (ipotizzando quali parametri di valutazione, la presenza di flussi garantiti

⁵ Cfr. la definizione di “*gestione integrata dei rifiuti*” di cui all’articolo 183, comma 1, lett. *ll*), del decreto legislativo 152/2006.

⁶ Cfr. articolo 25, comma 4, del decreto-legge 1/2012.

⁷ Detta gerarchia, di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 152/2006, stabilisce il seguente ordine di priorità “*di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale*”: *i*) prevenzione; *ii*) preparazione per il riutilizzo; *iii*) riciclaggio; *iv*) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; *v*) smaltimento.

in ingresso - sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento - e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi tenuto conto delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell'impianto), che dovrebbe condurre a distinguere:

- gli *impianti di chiusura del ciclo "minimi"*, individuati come indispensabili, da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- gli *impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"*, non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court*, ma con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti.

4.3 Alla luce degli elementi salienti sopra rappresentati, le opzioni regolatorie presentate in fase di prima consultazione sono state sinteticamente rappresentate nella matrice che segue:

		Tipi di filiera	Impianti di chiusura integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato		Regolazione tariffaria <i>tout court</i> con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - RI)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi limitati a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con disincentivi per chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce

4.4 Alla luce della generale condivisione riscontrata nelle risposte alla consultazione, l'Autorità è orientata a confermare quanto prospettato nel documento

196/2021/R/RIF in ordine sia alle opzioni regolatorie sopra richiamate sia ai meccanismi di incentivazione tramite perequazione riportati nel successivo *Box 3*.

Box 3 – Meccanismi di incentivazione tramite perequazione prospettati nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF

- Per gli *impianti gestiti da operatori integrati* (per i quali è stata prospettata una regolazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario *tout court*, che ricomprenda - in coerenza con quanto previsto dal MTR e tenuto conto di quanto illustrato al precedente Capitolo 3 - i costi operativi e i costi d'uso del capitale), si intende introdurre una componente ambientale ($C_{amb,I}$), positiva (o negativa), che il gestore integrato dovrà versare (o ricevere) alla (dalla) Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascun impianto di trattamento *I-esimo*, in ragione delle esternalità negative (o positive) derivanti - secondo le valutazioni di impatto ambientale sottostanti alla menzionata gerarchia individuata dalle norme interne e comunitarie - dallo smaltimento (o recupero/trattamento) dei rifiuti conferiti ai medesimi impianti.
- Per gli *impianti gestiti da operatori non integrati* identificati come impianti di chiusura del ciclo “minimi”, è stato prospettato un meccanismo di incentivazione coerente con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti, caratterizzato da:
 - incentivi a favore di chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, anche introducendo una componente ambientale (C_{rec}) a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in parola;
 - incentivi limitati a favore di chi conferisce agli impianti di incenerimento con recupero di energia, anche introducendo una componente ambientale (C_{inc}) a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in oggetto;
 - disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia, anche introducendo una componente ambientale (C_{smal}) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso ai menzionati impianti;
 - un sistema perequativo, da attivare presso CSEA, che assicuri la copertura dei costi efficienti per la gestione degli impianti di cui ai precedenti alinea: nell'ambito di tale sistema, il versamento alla CSEA della componente ambientale C_{smal} , riscossa dai gestori delle discariche e degli impianti di incenerimento senza recupero di energia, dovrà compensare la differenza tra le entrate e i costi ammessi a riconoscimento tariffario afferenti ai gestori degli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e di incenerimento con recupero di energia.
- Per gli *impianti gestiti da operatori non integrati* identificati come impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, sono stati prospettati disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Spunti per la consultazione

Q23. *Tenuto conto dell'orientamento dell'Autorità di confermare l'impostazione generale illustrata nel documento 196/2021/R/RIF con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, si condividono gli elementi illustrati ai fini dell'individuazione del "Gestore integrato"? Quali ulteriori aspetti si ritiene utile segnalare? Motivare la risposta.*

Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi"

- 4.5 Ai fini dell'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (da assoggettare a regolazione, nei termini generali sopra rappresentati), l'Autorità, nel documento di consultazione 196/2021/R/RIF, ha prospettato un intervento governativo, da valutare anche in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997. Tuttavia, nel caso in cui le tempistiche di adozione di tale intervento non si rivelino compatibili con quelle richieste per il varo degli atti necessari alle determinazioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio, l'Autorità è orientata a valutare la possibilità di un coinvolgimento attivo delle Regioni.
- 4.6 Nello specifico, in fase di prima attivazione, si intende eventualmente prevedere che le Regioni possano:
- identificare gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte), anche alla luce delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce, con quelli presenti sul territorio di pertinenza che soddisfino una o più delle seguenti condizioni:
 - avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;
 - offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
 - essere individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
 - trasmettere all'Autorità l'elenco degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" entro il 30 novembre 2021 (prevedendo la possibilità di aggiornamento del medesimo elenco nel 2023 per il successivo biennio 2024-2025), con contestuale esplicitazione dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti), nonché la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare, e l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi. Un'appropriata configurazione delle programmazioni di settore richiederà poi che le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come

“minimi” siano coerentemente recepite nei pertinenti atti di programmazione.

- 4.7 In caso di mancata comunicazione all’Autorità da parte delle Regioni, tutti i relativi impianti di chiusura del ciclo (diversi da quelli gestiti dall’operatore integrato) si intenderanno qualificati come “aggiuntivi”.

Spunti per la consultazione

- Q24.** *Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento all’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” nel caso in cui le tempistiche di adozione di iniziative governative in tal senso non fossero compatibili con quelle richieste per il varo degli atti necessari alle determinazioni tariffarie? In particolare, si condivide l’intenzione di prevedere – in fase di prima attivazione e nelle more della definizione di un appropriato intervento di livello governativo – un coinvolgimento attivo delle Regioni? Motivare la risposta.*
- Q25.** *Si condivide l’orientamento di prevedere che sia la Regione medesima a distinguere i flussi trattati in ciascun impianto “minimo” secondo un criterio di prossimità dalla stessa individuato? Motivare la risposta.*

Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

Impianti di chiusura del ciclo “minimi”

- 4.8 Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” come sopra identificati saranno assoggettati - per il periodo di tempo in cui sono qualificati come indispensabili (ossia almeno per il periodo 2022-2023, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per il successivo biennio) - a forme di regolazione tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti di gestione e di investimento (tenuto conto di quanto illustrato al precedente Capitolo 3), sulla cui base identificare i corrispettivi applicabili a chi conferisce ai menzionati impianti.
- 4.9 L’Autorità intende prevedere che in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il gestore dell’impianto di chiusura del ciclo “minimo” applichi la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τ_a , determinato sulla base dei costi totali dell’impianto (ossia il vincolo ai ricavi dell’impianto, VRI_a) ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del MTR-2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso.
- 4.10 L’Autorità è altresì orientata a prevedere che ciascun gestore dell’impianto di chiusura del ciclo “minimo” rediga il pertinente piano economico finanziario, applicando le regole di computo dei costi di cui al capitolo precedente e, in particolare:
- a) con riferimento ai costi operativi, sulla base di quanto previsto al punto 3.3;
 - b) in relazione ai costi di capitale, secondo quanto previsto al punto 3.22.

4.11 Il vincolo ai ricavi dell'impianto, VRI_a , è dato dalla somma dei costi riconosciuti nella corrispondente annualità, indicati al punto precedente.

4.12 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il fattore tariffario τ_a è determinato sulla base della seguente condizione:

$$\tau_a = \frac{VRI_a}{RI_TRA_{2021}}$$

dove RI_TRA_{2021} indica i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2021.

4.13 L'Autorità intende introdurre un limite alla crescita annuale del fattore tariffario τ_a , prevedendo che, in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, sia verificata la seguente condizione:

$$\frac{\tau_a}{\tau_{a-1}} \leq (1 + \rho_{\tau,a})$$

con $\rho_{\tau,a}$ che rappresenta il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento "minimi", determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_{\tau,a} = rpi_a + \kappa_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, che verrà valorizzato nell'ambito di un successivo provvedimento;
- κ_a è il fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto e può esser valorizzato entro il limite del 4%.

4.14 Con riferimento al primo anno del nuovo periodo regolatorio ($a = 2022$) il limite di prezzo si applica non al rapporto del relativo fattore tariffario rispetto a quello dell'anno precedente, ma al valore del fattore medesimo. Dunque, per l'anno 2022, si pone: $\tau_{a-1} = 1$.

4.15 Nel caso in cui l'impianto sia considerato "minimo" solo in parte, ovvero che conservi una capacità allocata al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità, si ritiene opportuno precisare che il fattore tariffario τ_a troverà applicazione unicamente alla parte di corrispettivi relativi ai flussi assoggettati a regolazione, espressa in termini di quantità/anno sul totale ($q_{min,a}$).

4.16 Al fine di tenere conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi, si considera:

$$q_{min,a} = q_{P,a} + q_{NP,a}$$

dove:

- $q_{P,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e

provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;

- $q_{nP,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

4.17 In sede di prima applicazione, l'Autorità ritiene utile tener conto delle valutazioni di prossimità, secondo le seguenti condizioni:

a) in caso di aumento dei corrispettivi ($\tau_a > 1$), si avrà:

$$\tau_{P,a} = 1$$

$$\tau_{nP,a} = \tau_a + \frac{q_{P,a}(\tau_a - 1)}{q_{nP,a}}$$

b) in caso di costanza o di decremento dei corrispettivi ($\tau_a \leq 1$), si avrà:

$$\tau_{nP,a} = 1$$

$$\tau_{P,a} = \tau_a - \frac{q_{nP,a}(1 - \tau_a)}{q_{P,a}}$$

dove:

- $\tau_{P,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $\tau_{nP,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

4.18 L'Autorità è orientata a prevedere che ciascun gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" rediga il pertinente piano economico finanziario e lo invii alla relativa Regione o ad un altro Ente dalla medesima individuato per le pertinenti determinazioni, con trasmissione all'Autorità medesima entro il 30 aprile 2022, ai fini dell'approvazione di competenza.

4.19 Le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" risultanti dai criteri fissati dall'Autorità si intenderanno quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per la Regione o altro Ente territorialmente competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell'impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all'impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

4.20 In sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti in oggetto, troveranno applicazione:

a) le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come

definite sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti da 4.9 a 4.17;

b) le componenti perequative ambientali, diversificate in ragione della tipologia di impianto di trattamento, ossia:

- la componente ambientale (C_{rec}), a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
- la componente ambientale (C_{inc}) a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti di incenerimento con recupero di energia; l'Autorità è orientata a prevedere che tale componente perequativa trovi applicazione solo con riferimento alle gestioni per le quali sia stato valutato, dal competente ETC, un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", secondo quanto prospettato al punto 2.16, lett. b);
- la componente ambientale (C_{smal}) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso alla discarica o ad impianti di incenerimento senza recupero di energia.

4.21 L'Autorità intende procedere alla quantificazione delle componenti perequative ambientali successivamente all'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" da parte dei soggetti preposti.

4.22 L'Autorità è orientata a prevedere che delle menzionate componenti perequative ambientali – non rientrando le medesime né nel computo dei costi riconosciuti del gestore dell'impianto di trattamento, né nel computo delle entrate tariffarie dell'operatore che conferisce allo stesso impianto – venga data separata evidenza nei documenti di fatturazione, ovvero negli avvisi di pagamento.

Spunti per la consultazione

Q26. *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi"? Motivare la risposta.*

Q27. *Si condivide la prospettata introduzione di un limite di crescita annuale del fattore tariffario τ_a , nonché le modalità illustrate al fine di tenere conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi? Motivare la risposta.*

Q28. *Si ritiene congruo il termine del 30 aprile 2022 per la trasmissione all'Autorità del piano economico finanziario riferito all'impianto di chiusura del ciclo "minimo"? Motivare la risposta.*

Q29. *Oltre al prospettato collegamento tra applicazione della componente C_{inc} e trasferimento di benefici a vantaggio dei fruitori del servizio maggiormente attivi nelle filiere della raccolta differenziata e del recupero di materia, quali ulteriori elementi si ritiene di poter valutare al fine di rafforzare gli incentivi ambientali rivolti all'utenza finale? Motivare la risposta.*

Q30. *Si condivide l'orientamento di dare separata evidenza nei documenti di fatturazione, ovvero negli avvisi di pagamento, delle componenti perequative ambientali (non*

rientrando le medesime nel computo dei costi ammessi a riconoscimento tariffario)? Motivare la risposta.

Impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”

- 4.23 Per gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court*, troveranno applicazione le tariffe praticate dal titolare dell’impianto determinate in esito a procedure negoziali. L’Autorità – secondo quanto già prospettato nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF – è orientata a prevedere l’introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle citate condizioni economiche sul sito *internet* del titolare dell’impianto di trattamento.
- 4.24 Pertanto, in sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti in oggetto, troveranno applicazione:
- c) le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” determinate secondo le prassi già in uso;
 - d) nel caso in cui l’impianto “aggiuntivo” si configuri come discarica o impianto di incenerimento senza recupero di energia, la componente perequativa ambientale (C_{smal}) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l’accesso agli impianti in parola.

Spunti per la consultazione

Q31. *Si condivide l’orientamento prospettato con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”? Motivare la risposta.*

Effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti

- 4.25 Ai fini del calcolo delle entrate tariffarie di riferimento, gli orientamenti illustrati nei precedenti paragrafi si riflettono, per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ nelle componenti:
- a) CTS_a , componente riferita ai costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (che include le operazioni di cui al punto 3.11), che l’Autorità intende definire come:

$$CTS_a = CTS_{min,a} + CTS_{altro,a}$$

dove:

- $CTS_{min,a}$ è la componente riferita agli *impianti di chiusura del ciclo “minimi”*, individuati come indispensabili, secondo quanto sopra prospettato;
- $CTS_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli *impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”* (definiti secondo quanto sopra prospettato), sia agli *impianti*

di trattamento intermedi, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come “minimi”;

- b) CTR_a , componente relativa ai costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (secondo quanto indicato al punto 3.13), che l’Autorità è orientata a definire come:

$$CTR_a = CTR_{min,a} + CTR_{altro,a}$$

dove:

- $CTR_{min,a}$ è la componente riferita agli *impianti di chiusura del ciclo “minimi”*;
- $CTR_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli *impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”*, sia agli *impianti di trattamento intermedi*, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come “minimi”.

4.26 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTS_a e CTR_a sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).

4.27 L’Autorità è orientata a prevedere che, ai fini della determinazione delle componenti di costo CTS_a e CTR_a si consideri:

- i. per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, con riferimento a tutti gli impianti di trattamento, il corrispettivo unitario pari:
 - a) in presenza di tariffe amministrare, alla tariffa approvata e/o giustificata dall’Ente territorialmente competente nell’anno $(a-2)$;
 - b) in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell’impianto determinata nell’anno $(a-2)$ in esito a procedure negoziali;

Con riguardo agli *impianti di chiusura del ciclo “minimi”*, l’Autorità è orientata a prevedere che le pertinenti componenti di costo, $CTS_{min,a}$ e $CTR_{min,a}$ riferite agli anni $a = \{2022, 2023\}$, siano interessate (nei limiti e nei termini prospettati al successivo punto 4.28) da un meccanismo di conguaglio nell’ambito della quantificazione della componente $RC_{tot\ TV,a}$ riferita agli anni $a = \{2024, 2025\}$.

- ii. per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$:
 - a) con riguardo agli *impianti di chiusura del ciclo “minimi”*, il corrispettivo unitario pari alla tariffa praticata dal titolare dell’impianto nell’anno $(a-2)$, determinata in coerenza con il costo totale riconosciuto in riferimento al medesimo impianto sulla base dei

criteri che verranno fissati dall’Autorità secondo gli orientamenti prospettati nei precedenti paragrafi;

- b) con riferimento agli impianti non classificabili come “*minimi*” (in particolare, gli *impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”* e gli *impianti di trattamento intermedi*), il corrispettivo unitario pari alla tariffa praticata dal titolare dell’impianto determinata nell’anno ($a-2$) in esito a procedure negoziali, ovvero (nei casi di tariffe amministrate riferite ad impianti di trattamento intermedi) alla tariffa approvata e/o giustificata dall’Ente territorialmente competente nell’anno ($a-2$).

4.28 Come sopra anticipato, limitatamente alle annualità $a = \{2024, 2025\}$, l’Autorità è orientata a prevedere nell’ambito della componente a conguaglio $RC_{tot\ TV,a}$ il recupero - solo se di entità significativa - della differenza tra i costi riconosciuti dell’anno ($a-2$) conseguenti all’applicazione delle tariffe di accesso agli *impianti di chiusura del ciclo “minimi”* calcolate sulla base dei criteri fissati dall’Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità ($a-2$) tramite le componenti $CTS_{min,a-2}$ e $CTR_{min,a-2}$. In particolare, il menzionato recupero – con riferimento al quale l’Autorità intende introdurre uno specifico meccanismo di gradualità – può essere quantificato al ricorrere delle seguenti condizioni:

$$\bullet \frac{|CTS_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTS_{min,a-2}|}{CTS_{min,a-2}} > \varepsilon$$

$$\bullet \frac{|CTR_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTR_{min,a-2}|}{CTR_{min,a-2}} > \varepsilon$$

dove ε rappresenta una soglia di significatività, che l’Autorità intende porre pari al 3%.

Spunti per la consultazione

- Q32.** *Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo CTS_a e CTR_a , alla luce dei criteri che l’Autorità intende fissare ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta.*
- Q33.** *In particolare, nell’ambito della componente $RCtot_{TV,a}$, si condivide l’orientamento prospettato in merito alla quantificazione del recupero della differenza tra i costi riconosciuti dell’anno $(a-2)$ conseguenti all’applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall’Autorità e quanto ricompreso nelle entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$ tramite le componenti $CTS_{min,a-2}$ e $CTR_{min,a-2}$? Si ritiene condivisibile il valore prospettato con riferimento alla soglia di significatività ε e l’orientamento espresso in ordine all’introduzione di meccanismo di gradualità per il recupero dello scostamento in discorso? Motivare la risposta.*

5 Valore di subentro

5.1 Alla luce della generale condivisione delle proposte illustrate nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF da parte dei rispondenti alla consultazione, l’Autorità è orientata a confermare gli orientamenti ivi espressi in merito al valore di subentro nella gestione, sia relativamente al riconoscimento al gestore uscente del valore residuo – determinato al momento dell’avvicendamento gestionale – dei cespiti la cui proprietà sia eventualmente trasferita al gestore entrante ai sensi di quanto previsto dal contratto di affidamento del servizio, sia con riferimento alla corresponsione, al medesimo gestore, del valore dei conguagli spettanti e non ancora recuperati.

5.2 In particolare, il valore residuo di subentro, VRS_a , che dovrà essere corrisposto al gestore uscente dal nuovo gestore nell’anno dell’avvicendamento gestionale a sarà determinato come segue, alla data dell’avvicendamento gestionale:

$$VRS_a = VR_a + RCtot_{TV,a} + RCtot_{TF,a}$$

dove:

- VR_a è il valore residuo dei cespiti di cui al successivo punto 5.5;
- $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ sono le componenti di conguaglio di cui al punto 3.42.

5.3 Oltre a quanto previsto nel precedente punto 5.2, al gestore uscente saranno corrisposte le eventuali quote residue di conguaglio a valere sugli anni successivi all’anno di avvicendamento a , in linea con quanto illustrato nei successivi punti 5.7 e 5.8.

- 5.4 Per ciò che concerne il valore residuo dei cespiti, qualora trasferiti al gestore entrante, si osserva che il MTR, anche nella sua attuale configurazione, è costruito in modo tale da essere facilmente completato da una regolamentazione del valore residuo dei cespiti, dal momento che i costi delle immobilizzazioni sono riconosciuti indipendentemente dalla proprietà del bene medesimo e indipendentemente dal soggetto che ha effettuato l'investimento, e che è definita una precisa metodologia per quantificare il valore delle immobilizzazioni, al netto dei fondi ammortamento e del valore residuo degli eventuali contributi a fondo perduto;
- 5.5 In particolare, il valore residuo dei cespiti di cui al punto precedente può essere determinato come segue:

$$VR_a = \sum_c \sum_t (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^a) * dfl_t^a + LIC_{as}$$

dove:

- VR_a è il valore residuo dei cespiti la cui proprietà è trasferita al gestore entrante, riconosciuto al gestore uscente nell'anno a ;
 - $CI_{c,t}$ è il valore di prima iscrizione nei libri contabili dell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
 - dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a , definito ai precedenti punti 3.6 e 3.7;
 - $FA_{CI,c,t}^a$ è il valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
 - LIC_{as} è il saldo delle immobilizzazioni in corso alla data di subentro, come risultante da fonti contabili obbligatorie.
- 5.6 Il valore residuo dei cespiti, determinato dal gestore uscente e validato dall'Ente territorialmente competente, sarà riconosciuto dal gestore entrante al gestore uscente secondo le modalità che saranno valutate nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 362/2020/R/RIF ai fini della disciplina degli schemi tipo dei contratti di servizio.
- 5.7 Con riferimento al riconoscimento delle quote di conguaglio in capo al gestore uscente, già determinate e validate dall'Ente territorialmente competente al momento dell'avvicendamento gestionale, l'Autorità è orientata a prevedere la corresponsione delle quote di conguaglio residue afferenti alle nuove componenti tariffarie $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ di cui al punto 3.42.

- 5.8 La corresponsione delle quote di conguaglio di cui al precedente punto 5.7 avverrà da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in coerenza con le rate annuali già determinate e secondo le ulteriori modalità che saranno valutate nell'ambito del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, avviato con deliberazione 362/2020/R/RIF.

Spunti per la consultazione

- Q34.** *Si ritengono condivisibili i criteri prospettati per la quantificazione del valore residuo di subentro al momento dell'avvicendamento gestionale? Motivare la risposta.*
- Q35.** *Si condivide l'opportunità di definire le modalità per il riconoscimento del valore di subentro nell'ambito del procedimento deliberazione 362/2020/R/RIF? Motivare la risposta.*

6 Contenuti minimi e modalità di aggiornamento del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

- 6.1 Come anticipato nei precedenti paragrafi, la proposta di sviluppare il piano economico finanziario su un orizzonte di durata quadriennale (coincidente con quella del secondo periodo regolatorio 2022-2025) ha riscontrato ampio consenso. Pertanto, l'Autorità intende confermare gli orientamenti inizialmente prospettati nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF.
- 6.2 L'Autorità, a partire dal contenuto minimo del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (come attualmente individuato dall'articolo 18 del MTR), intende fornire specifiche indicazioni metodologiche per la redazione del medesimo in coerenza con i criteri che verranno introdotti con il presente documento.
- 6.3 In particolare, il PEF redatto dai gestori del servizio, ovvero dei singoli servizi che lo compongono dovrà comprendere, anche secondo quanto disposto dalla normativa vigente:
- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

6.4 Il PEF dovrà eventualmente individuare anche:

- a) il fabbisogno di investimenti per i prossimi quattro anni, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- b) descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dal piano regionale e dal piano nazionale rifiuti;
- c) descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- d) il valore dei conguagli approvato dall'Ente territorialmente competente.

6.5 Il PEF deve altresì includere una tabella - corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente documento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

6.6 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

6.7 Le tabelle che seguono sintetizzano le fasi e i tempi che caratterizzeranno le predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio (fermo restando l'aggiornamento annuale delle TARI), dettagliando le principali azioni che dovranno essere poste in essere: *i*) con riguardo alla proposta tariffaria dell'Ente territorialmente competente per ogni anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ e alla relativa approvazione dell'Autorità; *ii*) con riferimento all'aggiornamento, per gli anni $a = \{2024, 2025\}$, prevedendo che detto aggiornamento venga proposto dai medesimi Enti territorialmente competenti e approvato dall'Autorità; *iii*) nel caso dell'eventuale revisione *infra* periodo.

FASI PER LA PRIMA APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 2022-2025	
Soggetto responsabile	Azioni
Gestore	<p>Fase 1</p> <p>Predisporre il piano economico finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:</p> <p>a) prendendo a riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il calcolo delle tariffe del 2022, le fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio dell'anno (a-2); - per il calcolo delle tariffe per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile; - le migliori stime ovvero i dati parziali disponibili ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo relativi all'anno a-2; <p>b) a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento, procedendo a rettificare i medesimi tenuto conto dell'elenco di voci "rettificative" di cui al precedente punto 3.3;</p> <p>c) riallocando le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo (ed eventualmente proponendo la quantificazione delle componenti di costi di natura previsionale esplicitamente ammesse dalla regolazione), classificate secondo la tassonomia riportata nel Capitolo 3;</p> <p>d) verificando il rispetto dei vincoli per la determinazione dei corrispettivi illustrati nel Capitolo 2.</p>
Gestore	<p>Fase 2</p> <p>Trasmette all'Ente territorialmente competente il piano economico finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, tenuto conto della tempistica a quest'ultimo necessaria a consentire l'approvazione dei corrispettivi per il 2022 nel rispetto dei termini previsti dalla legge.</p>
Ente territorialmente competente	<p>Fase 3</p> <p>a) Valida (eventualmente anche tramite un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore) i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore integrandoli o modificandoli secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, in particolare, valutando i parametri e i coefficienti di propria competenza;</p> <p>b) Verifica il rispetto del limite di prezzo, anche valutando il ricorso alle rimodulazioni consentite dalla regolazione;</p> <p>c) Dettaglia le motivazioni (comunicandole al gestore) in ragione delle quali ha eventualmente ritenuto di non ammettere a riconoscimento tariffario una quota di costi la cui copertura sarebbe consentita dalla regolazione, fornendo evidenza del rispetto della condizione di equilibrio economico finanziario (alla base degli atti convenzionali di pertinenza).</p>

FASI PER LA PRIMA APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 2022-2025	
Soggetto responsabile	Azioni
Ente territorialmente competente	<p>Fase 4</p> <p>In esito alle attività di cui alle <i>Fasi 1, 2 e 3</i>, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, nel corso del 2022 (tenuto conto delle tempistiche previste dalle norme statali per l'approvazione della TARI) la predisposizione del piano economico finanziario (recante la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, per ogni anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$) e i corrispettivi (riferiti, alla sola annualità 2022) del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.</p>
ARERA	<p>Fase 5</p> <p>Salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'Ente territorialmente competente e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il piano economico finanziario recante la valorizzazione delle entrate tariffarie, per ogni anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$.</p>
Comune o altro Ente territorialmente competente	<p>Fase 6</p> <p>Con riferimento all'anno 2023, il Comune o altro Ente territorialmente competente approva i corrispettivi della TARI in coerenza con le entrate tariffarie risultanti (in corrispondenza della medesima annualità 2023) dal piano economico tariffario approvato nell'ambito della <i>Fase 4</i> e trasmesso all'Autorità.</p>

FASI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 2024-2025	
Soggetto responsabile	Azioni
ARERA	<p>Fase 1.a</p> <p>Definisce con successivo provvedimento (da adottare nel corso del 2023) i criteri e le procedure per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie relative a ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$.</p>
Gestore/Ente territorialmente competente	<p>Fase 2.a</p> <p>Provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie relative a ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, nel rispetto dei criteri e delle procedure definiti dall'ARERA.</p>
ARERA	<p>Fase 3.a</p> <p>Salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'Ente</p>

FASI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 2024-2025	
Soggetto responsabile	Azioni
	territorialmente competente e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento del piano economico finanziario recante la valorizzazione delle entrate tariffarie, per ogni anno $a = \{2024, 2025\}$.

EVENTUALE REVISIONE INFRA PERIODO	
Soggetto responsabile	Azioni
Ente territorialmente competente	Qualora ritenuto necessario, potrà presentare una eventuale revisione <i>infra</i> periodo della predisposizione tariffaria in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
ARERA	Salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'Ente territorialmente competente e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva la proposta di revisione <i>infra</i> periodo della predisposizione tariffaria.

Spunti per la consultazione

- Q36.** *Si condividono i contenuti minimi prospettati dall'Autorità con riferimento al PEF per il periodo regolatorio 2022-2025? Quali ulteriori elementi si ritiene utile considerare? Motivare la risposta.*
- Q37.** *Si ritiene opportuno prevedere un termine entro cui il gestore deve provvedere a trasmettere all'Ente territorialmente competente il piano economico finanziario, al fine di garantire a quest'ultimo la tempistica necessaria a consentire l'approvazione dei corrispettivi per il 2022 nel rispetto dei termini previsti dalla legge? Motivare la risposta.*
- Q38.** *Si ritiene condivisibile l'ipotesi di considerare come inerzia del gestore il mancato rispetto della tempistica per la trasmissione del piano economico finanziario, prevedendo la facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre il piano medesimo sulla base degli elementi a disposizione e comunque esclusi incrementi dei corrispettivi? Motivare la risposta.*
- Q39.** *Si ritiene opportuno suggerire ulteriori elementi di cui tener conto ai fini della schematizzazione delle attività e delle procedure che interessano i diversi soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe da applicare agli utenti? Motivare la risposta.*